

Addì, 29 dicembre 2011

tra

Fiat Group Automobiles s.p.a.

e



le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FIM-CISL, UILM-UIL e FISMIC

si conviene quanto segue.

Il monte ore per permessi sindacali retribuiti definito nella presente intesa, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, Titolo Primo, del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) di primo livello del 29 dicembre 2010 nella sua stesura definitiva del 13 dicembre 2011, costituisce condizione di miglior favore rispetto alle norme di legge anche agli effetti di cui all'art. 12, Titolo Primo, del CCSL e viene attribuito per l'anno 2012 ad ogni singola Organizzazione Sindacale firmataria del suddetto Contratto Collettivo, che nella Società Fiat Group Automobiles s.p.a. risulti avere, in base alle trattenute dei contributi sindacali effettuate, una percentuale di iscritti non inferiore al 5% dell'organico complessivo della stessa e che sia firmataria del presente accordo.

- Tale monte ore è da utilizzarsi in aggiunta alle spettanze di legge per tutte le attività sindacali secondo le modalità di seguito previste.
- Per la spettanza legale dei permessi retribuiti per attività sindacale dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, vale quanto stabilito nell'articolo 23, penultimo comma, della Legge 300/1970.

Con il presente accordo le Parti intendono assorbiti i trattamenti previsti dalla legge in materia di permessi sindacali retribuiti.



DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E MODALITA' DI UTILIZZO

Il monte ore complessivo a disposizione dell'Organizzazione Sindacale, tenuto conto che l'organico interessato della Società risulta essere quello riportato nella tabella A allegata, viene determinato sulla base di due componenti:

A) applicando un coefficiente pari a 0,65 per ogni dipendente per un totale di 11.889 ore;

B) applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{numero dipendenti}}{200} \times 96 \text{ ore per un totale di } 8.780 \text{ ore.}$$

Il monte ore complessivo potrà essere utilizzato a copertura di:

- 1 - tutte le ore di permesso sindacale retribuito per i dirigenti delle RSA che eccedono le 8 ore mensili ex art. 23 legge 300/1970;
- 2 - tutte le ore di permesso per i componenti di organismi/incaricati per le operazioni connesse alla consultazione elettorale per la nomina/designazione di RSA/RLS;
- 3 - tutte le ore di permesso per i dipendenti delle singole unità produttive della Società che ricoprono cariche nelle strutture dell'Organizzazione Sindacale e che richiedano assenze continuative dal posto di lavoro, previa comunicazione scritta da parte della competente Segreteria Nazionale indicante la persona interessata e il periodo di fruizione; in tal caso, in via del tutto eccezionale, potrà essere superato il limite massimo della spettanza teorica prevista per ogni unità produttiva, così come sotto precisato;

franco
per

RAM



4 - tutte le ore di permesso per i componenti degli organi direttivi di cui all'art. 30 legge 300/1970 e di cui all'art. 2, Titolo Primo, del CCSL; al fine dell'utilizzo di tali permessi, l'Organizzazione Sindacale dovrà comunicare per iscritto alla Direzione aziendale della singola unità produttiva a inizio anno l'elenco completo dei componenti degli organi direttivi per l'anno 2012, tempestivamente eventuali variazioni in corso di anno al suddetto elenco e, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla fruizione, l'elenco dei lavoratori che fruiranno di tali permessi con indicazione del/dei giorno/i di fruizione e della durata dei permessi;

in ogni singola unità produttiva nel corso della stessa giornata lavorativa sarà possibile l'assenza di lavoratori partecipanti a riunione dell'organo direttivo di un'unica Organizzazione Sindacale; in caso di concomitante richiesta da parte di più Organizzazioni Sindacali, sarà data priorità a quella che avrà richiesto per prima tale permesso e farà fede la data/ora di ricezione da parte dell'Azienda della comunicazione relativa all'indizione della riunione;

in via del tutto eccezionale e previa richiesta congiunta da parte delle Segreterie nazionali firmatarie del presente accordo sarà valutata con la Direzione aziendale la possibilità di effettuare una riunione congiunta degli organi direttivi delle stesse Organizzazioni qualora la richiesta venga formulata con congruo anticipo (20 giorni) e siano fatte salve le esigenze tecnico-produttive;

5 - tutte le ore di permesso richieste da lavoratori delle singole unità produttive componenti degli organi direttivi, non dirigenti delle RSA, indicati ad inizio anno in apposito elenco dall'Organizzazione Sindacale firmataria e incaricati dello svolgimento di servizi per i lavoratori all'esterno dell'unità produttiva di appartenenza o all'interno dei locali sindacali presenti nell'unità stessa.

Ai lavoratori di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 (che non siano dirigenti delle RSA) non sono in nessun caso applicabili le tutele previste dalle leggi e dal CCSL per i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.



DISCIPLINA COMUNE

- Il monte ore complessivo per l'anno 2012 potrà essere utilizzato per metà nel primo semestre (gennaio-giugno) e per metà nel secondo semestre (luglio-dicembre).
- La Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale, entro il mese di gennaio 2012, potrà assegnare per ciascuna unità produttiva quote del monte ore di cui alle lettere A) e B), il cui ammontare complessivo annuo (al netto delle 8 ore mensili per i dirigenti delle RSA ex art. 23 L. 300/70) sarà contenuto nel limite della spettanza teorica prevista per singola unità produttiva sulla base dei parametri di cui alle precedenti lettere A) e B) con una eventuale oscillazione massima del 10%, fatta salva la specifica eccezione prevista al punto 3 del paragrafo precedente e fermo restando in ogni caso il rispetto del limite massimo del monte ore generale complessivo della Società.
- Tale assegnazione costituisce condizione necessaria per la retribuità dei permessi sindacali.
- In caso di superamento delle ore assegnate, relativamente a ciascuna unità produttiva, la Società provvederà a trattenere le ore eccedenti l'assegnato.
- In caso di assegnazione tardiva, saranno considerati retribuiti i permessi fruiti nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 e la tardiva assegnazione con effetto dal mese successivo a quello in cui sarà comunicata la tardiva assegnazione stessa.
- In caso di variazioni in corso d'anno dell'assegnazione alle diverse unità produttive, la Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale dovrà comunicarle in anticipo rispetto all'utilizzo delle ore ulteriormente assegnate.

franco
plm

Wolke *BW*
ABM

Nella comunicazione dovrà essere anche specificata la o le unità produttiva/e alla cui assegnazione originaria dovranno essere sottratte le ore così trasferite.

- Il lavoratore che intende usufruire di permessi sindacali, salvo comprovati casi di urgenza, dovrà richiedere, in forma scritta utilizzando apposito modulo (come da fac-simile in allegato 1), il permesso con un preavviso minimo di 24 ore, se interno, e di 48 ore, se esterno.
- Non potranno essere utilizzati permessi sindacali interni non retribuiti, salvo il caso di partecipazione a riunioni con la Direzione aziendale qualora fosse esaurito l'intero monte ore.
- I permessi dovranno riguardare soltanto i periodi di tempo compresi nei limiti dell'orario normale di lavoro dei singoli lavoratori interessati (essendo escluso qualsiasi compenso per i periodi di tempo eccedenti tale orario) e non potranno essere richiesti per periodi inferiori al quarto d'ora. Pertanto, i lavoratori interessati dovranno presentarsi sul proprio posto di lavoro all'inizio del turno e, successivamente, utilizzare il permesso, fatto salvo il caso di utilizzo del permesso fuori dall'Azienda.
- Per il computo e la registrazione del periodo di assenza dal lavoro si considereranno i quarti d'ora arrotondando, per eccesso o per difetto, le eventuali frazioni in minuti compresi tra un quarto d'ora e quello successivo.
- Per l'attuazione, la gestione e il controllo dei permessi viene utilizzato un apposito cartellino individuale mensile intestato alle persone aventi diritto (come da fac-simile in allegato 2). Sul cartellino, oltre ai dati anagrafici e identificativi del dipendente, viene indicato anche il Sindacato di appartenenza; tale cartellino sarà intestato, ogni mese, dall'ufficio Personale dell'unità produttiva e consegnato ai rispettivi responsabili dei titolati all'utilizzo dei permessi sindacali.

frank
RBM DM

Wale RBM

- Ciascun titolato, nel momento in cui fruisca di permesso sindacale richiesto nei termini previsti, firmerà l'apposito cartellino.
- Il responsabile del titolato alla fruizione del permesso sindacale provvederà:
 - a) a rilasciare all'interessato il permesso scritto sull'apposito modulo (come da fac-simile in allegato 3);
 - b) ad annotare sul cartellino individuale, in corrispondenza del giorno, l'ora di inizio e quella del rientro sul posto di lavoro o comunque del termine del permesso;
 - c) a fare controfirmare di volta in volta dal titolare del cartellino il periodo di tempo utilizzato per il permesso;
 - d) a consegnare all'ufficio Personale il cartellino individuale mensile relativo ai permessi sindacali.
- Le ore utilizzate in eccesso rispetto alla spettanza del semestre o all'assegnazione effettuata dalla Segreteria Nazionale saranno oggetto di trattenuta; le ore non fruite saranno trasferite nel semestre successivo.
- Al fine di consentire all'Organizzazione Sindacale il monitoraggio dell'andamento dell'utilizzo dei permessi sindacali, la Società fornirà mensilmente alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale il dato dei permessi sindacali fruiti.
- Nel mese di novembre 2012 le Parti si incontreranno per esaminare l'applicazione del presente accordo e l'andamento dell'utilizzo delle ore di permesso sindacale relativo all'anno 2012 nonché per esaminare la definizione del monte ore per l'anno 2013.

Esclusivamente ai dirigenti delle RSA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 legge 300/1970, saranno concessi, previa richiesta scritta all'Azienda da parte dell'interessato di regola 3 giorni prima della fruizione, permessi sindacali non retribuiti nella misura massima di 8 giorni all'anno, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.








TABELLA A

Società
FIAT GROUP AUTOMOBILES

Unità produttive	Dipendenti
STRUTTURE CENTRALI AREA TORINESE	5.178
COSTRUZIONE STAMPI	263
COSTRUZIONI SPERIMENTALI	358
MIRAFIORI CARROZZERIA	5.326
MIRAFIORI PRESSE	798
CASSINO	3.901
U.S.L. CASSINOVILLA S.LUCIA	250
U.S.L. GRUGLIASCO	372
BALOCCO	171
ENTI CENTRALI POMIGLIANO	471
COMMERCIALE AREA NAPOLI	71
COMMERCIALE AREA BOLOGNA	65
COMMERCIALE AREA ROMA	131
COMMERCIALE AREA FIRENZE	15
COMMERCIALE AREA PALERMO	19
COMMERCIALE AREA PADOVA	14
PARTS & SERVICES (VERRONE)	26
PARTS & SERVICES - OPERATION (NONE-VOLVERA)	862

TOTALE **18.291**

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left.
 - An arrow pointing from the signature to the right.
 - A signature on the right.
 - A signature on the far right.

SOCIETA'

RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE

DATA:

ORA:

IL/LA SIGNOR/A ID. AZIENDALE
(COGNOME) (NOME)

APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA:

Dirigente della
R.S.A.

R.L.S.

Componente del
DIRETTIVO

CHIEDE UN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ALLE ORE DEL GIORNO

PER RECARSI

MOTIVO PER CUI IL PERMESSO E' RICHiesto CON TERMINE RIDOTTO DI PREAVVISO

FIRMA DEL RICHIEDENTE

CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI

ALLEGATO 2

SOCIETA'	
UNITA' PRODUTTIVA	
SIGNOR/A	
MESE DI:	

ID. AZIENDALE	
SINDACATO	

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	TOTALE ORE DI PERMESSO			VISTO DEL RESPONSABILE
											RSA	RLS	DIRETTIVO	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CARTELLINO INDIVIDUALE PERMESSI SINDACALI

ALLEGATO 2

SOCIETA'	
UNITA' PRODUTTIVA	
SIGNOR/A	
MESE DI:	

ID. AZIENDALE	
SINDACATO	

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	COD. PERMESSO	VISTO DEL TITOLARE	DALLE ORE	ALLE ORE	TOTALE ORE DI PERMESSO			VISTO DEL RESPONSABILE
											RSA	RLS	DIRETTIVO	
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
TOTALE ORE MENSILI														

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 3

SOCIETA'

PERMESSO SINDACALE

DATA:	
-------	--

ORA:	
------	--

IL/LA SIGNOR/A (COGNOME) (NOME) ID. AZIENDALE

APPARTENENTE ALL'UNITA' PRODUTTIVA:

	Dirigente della R.S.A.
--	---------------------------

	R.L.S.
--	--------

	Componente del DIRETTIVO
--	-----------------------------

E' IN PERMESSO SINDACALE DALLE ORE ALLE ORE DEL GIORNO

PER RECARSI

FIRMA DEL RESPONSABILE

h. [signature]

[signature] Con [signature]